

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 LUG. 2000

=====

ADDI' 18 LUG. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: T. P.

DELIBERAZIONE N° 1708

OGGETTO: Comune di LATINA ^{SOTTOZONA}
Variante al P.R.G. per l'ampliamento della zona Industria F-1 in località "Borgo Piave".
(Delibera consiliare 5.11.1997, n.218). Approvazione



LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 5 settembre 1972, n.8;

VISTA la legge regionale 12 giugno 1975, n.72;

VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127;

RITENUTO che il Comune di Latina è disciplinato ai fini urbanistici da un Piano Regolatore Generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.6476 del 13.1.1972;

VISTA la deliberazione consiliare n.218 del ⁵⁻¹¹⁻⁹⁷~~25-9-1998~~, esecutiva a norma di legge, con la quale il Comune di Latina ha adottato la variante al P.R.G. per l'ampliamento della zona ^{SOTTO-PUNA} Industria ^{FT}, in località Borgo Piave; F

RITENUTO che a seguito della pubblicazione degli atti delle varianti avvenuta nei modi e forme di legge, avverso la variante di che trattasi nei termini non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni, mentre fuori termine è stata presentata un'osservazione da parte dell'Aeronautica Militare;


VISTA la deliberazione consiliare 27.7.1998, n.67 con la quale il Consiglio Comunale, preso atto della mancata presentazione di osservazioni nei termini previsti dalla legge, ha accolto incondizionatamente l'osservazione dell'Aeronautica Militare, relativa al rispetto del vincolo di cui alla legge 24.12.1976, n.898;

VISTA la nota prot. n.5539/c del 8.8.1989 contenente l'attestazione, e relativa certificazione dell'assessore agli Usi civici, che, tra gli altri, i terreni di cui al foglio 113, nel quale è compresa l'area oggetto della variante sono di natura privata non gravati da usi civici;

VISTA l'attestazione in data 24.9.1998 con la quale, per il Sindaco, l'Assessore all'Urbanistica del Comune certifica :

" - che i terreni interessati dalla variante di che trattasi non sono soggetti a vincoli di cui alle leggi 1497/1939 e L.31/85

- che i terreni interessati dalla variante di che trattasi sono soggetti alle servitù militari relative all'elevazione massima delle costruzioni, come si evince nell'elaborato 5 della variante in questione."



CONSIDERATO che gli atti e gli elaborati relativi alla variante in questione, presentati all'Assessorato Urbanistica e Casa, sono stati da questo sottoposti all'esame del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, 1° Sezione;

VISTO il voto n. 416/5, reso nell'adunanza del 24.2.2000, con il quale il predetto consesso ha espresso il parere che la sopracitata variante sia meritevole di approvazione subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole della ASL competente, ai sensi della L.R.6.6.1980, n.52;

CHE con il medesimo voto, il Comitato Tecnico Consultivo Regionale si è pronunciato anche in merito all'osservazione presentata condividendo le decisioni espresse dal Comune con la deliberazione consiliare di controdeduzioni n.67 del 27.7.1998;

VISTA la nota 18.4.2000, n.2823 con la quale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina, Dipartimento di Prevenzione, Comprensorio settentrionale, Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole alla variante di che trattasi;

RITENUTO di condividere e fare proprio il predetto voto del C.T.C.R. 1^ sezione n.416/5 del 22.2.2000 che si allega sotto la lettera "A" alla presente delibera per farne parte integrante;

SU proposta dell'Assessore Urbanistica e Casa

DELIBERA

Per le motivazioni contenute nel voto n.416/5 del 22.2.2000 -che si allega sotto la lettera "A" alla presente delibera per farne parte integrante- e con la raccomandazione del più assoluto rispetto della servitù militare di cui alla legge 24.12.1976, n.898 è approvata la variante al P.R.G. da zona agricola "H" a Zona Industriale "F.1", in località Borgo Piave, adottata dal Comune di Latina con deliberazione consiliare n.218 del 5.11.1997. *fy*

L'osservazione è decisa in conformità alle controdeduzioni comunali contenute nella delibera consiliare 27.7.1998, n.67.


Il progetto della variante è vistato dall'Assessore nei seguenti elaborati: 1-Stralcio di P.R.G. - scala 1:10.000; 2- Stralcio Norme tecniche di Attuazione; 3 - Planimetria catastale e Aerofotogrammetria; 4-Consistenza e Vincoli; 5 -Copia Stralcio Vincolo Aeronautico Borgo Sabotino di cui al Decreto Com. 2° R.A. n.91 del 10.4.1990, Individuazione Area oggetto di variazione, scala 1:4.000; 6 - Progetto, scala 1:10.000; 7 - Relazione geologica; 8 - Relazione Generale.

La presente delibera, non soggetta a controllo ai sensi dell'art.17, punto 32 della legge 15.5.1997, n.127, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

20 LUG. 2000

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



- 2 MAG. 2000

VOTO N. 416/5

Adunanza del 24/2/2000

Commissione relatrice : arch. Guido Boesso

Dott. Arch. Camillo Nucci

Per Gopla Conforme

- C.T.C.R. - 1^a Sezione

Il Segretario

Arch. W. BRONISANTI



1708

7 5 LUG. 2000



OGGETTO: Comune di Latina

Variante al P.R.G. per l'ampliamento di una zona industriale in Borgo Piave.

D.C. n. 218 del 5/11/97.

Con foglio prot. n. 2553 del 18/10/1999 il Settore 44 ha trasmesso al C.T.C.R. l'istruttoria tecnica sulla variante del Comune di Latina proponendo l'approvazione regionale; quindi con lettera prot. n. 35/75 del 3/12/1999 lo stesso Settore ha trasmesso il proseguimento dell'istruttoria con integrazione della documentazione e relazione della visita al luogo.


Con lettera prot. n. 9621 in data 12/10/98 il Settore Amministrativo Pianificazione Comunale ha trasmesso atti ed elaborati della Variante in oggetto.

Con prot. n. 304 del 2/11/1999 il Presidente del C.T.C.R. ha nominato la Commissione Relatrice costituita dall'arch. Guido Boesso e dall'arch. Camillo Nucci.

PREMESSO

Con lettera prot. n. 68163 in data 25/09/98 il Comune di Latina ha trasmesso la documentazione di seguito elencata riguardante l'adozione della Variante al P.R.G. in località Borgo Piave:

- D.C.C. n. 218 del 5/11/97
- Elaborati in 4 copie conformi più un originale
Tav. 1 Stralcio P.R.G. 1.10.000
Tav. 2 Stralcio N.T.A. di P.R.G.





- Tav. 3 Planimetria Catastale e Aerofotogrammetria 1: 2000 e 1: 10.000
- Tav. 4 Consistenza e vincoli m 1 : 50.000 e 1 : 25.000
- Tav. 5 Stralcio vincolo militare 1 : 4.000
- Tav. 6 Progetto 1 : 10.000
- Tav. 7 Relazione Geologica
- Tav. 8 Relazione Generale

- Pubblicazione: avviso di deposito, manifesto, FAL della provincia di Segretario Generale, registro delle osservazioni;
- D.C.C. di controdeduzioni n. 67 del 27/7/98;
- Osservazione Aeronautica Militare;
- Certificazione Usi Civici relativa al foglio catastale n. 113;
- Certificazione Vincoli ambientali.

Per esporre i contenuti della variante e la relativa delle motivazione si trascrive di seguito il testo della C.C. n. 218/97 limitatamente al paragrafo "PREMESSO"

Premesso:

- Che il P.R.G. del Comune di Latina è stato approvato con D.M. LL.PP. n. 6476 del 13/01/72;
- Che il suddetto P.R.G. comprende tutto il territorio Comunale comprensivo della zona denominata F – industria;
- Che tale zona risulta suddivisa in due sottozone: F1, destinata all'insediamento di industrie grandi e medie nonché per attrezzature di servizi generali inerenti, e F2 per l'insediamento di piccole industrie, artigianato industriale, depositi e magazzini;
- Che la Soc. Enzo Petrianni S.r.l., con sede in Latina, Via Sezze n. 22, è proprietaria di un terreno catastalmente distinto al foglio n. 113, mappali nrr. 13,30,31,32,47,52,53 della superficie complessiva di mq. 38.617, attualmente ricadente in zona "H" di P.R.G., posto a confine con la zona F1 Piave di P.R.G.;
- Che parte dell'area della società Enzo Petrianni S.r.l. come sopra identificata è in locazione alla Società C.E.S. Pe S.r.l. di Latina, come sede di una centrale di betonaggio e di un centro di ricezione cernita, trattamento e nobilitazione di scarti, detriti e rifiuti provenienti da demolizioni edili connesso all'impianto di produzione di calcestruzzo;
- Che l'attività della suddetta centrale di betonaggio, di proprietà della Soc. C.E.S. Pe S.r.l. è stata oggetto negli anni di successivi rinnovi quinquennali per l'autorizzazione temporanea dell'attività, a far data 13/06/83 fino a tutto il 30/06/95;
- Che recentemente con deliberazione consiliare n. 89 del 24/05/96, l'Amministrazione Comunale ha deliberato la proroga dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'impianto della centrale di betonaggio esprimendo altresì parere favorevole all'insediamento nell'area di un centro di ricezione, cernita, trattamento e nobilitazione di scarti, detriti e rifiuti provenienti da demolizioni edili connesso all'impianto di





produzione calcestruzzi, anche in ragione delle favorevoli implicazioni che l'attività dell'impianto comporta dal punto di vista occupazionale;

- Che il Sig. Petrianni Enzo, in qualità di legale rappresentante della Soc. Enzo Petrianni S.r.l in data 19/07/97 prot. n. 56072, ha presentato istanza a questa Amministrazione per l'ampliamento in variante al P.R.G. dell'area destinata a Zona F1- Piave, riconoscendo alle stesse una destinazione per attività industriale che di fatto è già in essere a seguito delle ripetute autorizzazioni temporanee all'attività della centrale di betonaggio che sono state concesse a far data dal 13/06/83;
- Che con l'istanza presentata dalla Soc. Enzo Petrianni con la richiamata nota del 19/07/97 prot. n. 56072 è stata trasmessa copia degli elaborati previsti dalla legge per l'approvazione della variante de quo redatta dal tecnico incaricato dalla stessa Soc. Ing. Fabrizio Ferracci e quindi con oneri a carico della Soc. medesima;
- Che la suddetta variante al P.R.G. per l'ampliamento della zona F1 – Piave presentata dalla Soc. Enzo Petrianni, è stata esaminata con parere favorevole dalla Commissione consiliare per l'urbanistica nella seduta del 17/09/97, verb. N. 19, con la precisazione che tali adempimenti non dovranno essere a titolo oneroso per l'Amministrazione ma interamente a carico della Soc. proponente:

- **VISTA :**
La legge del 17/08/42 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
l'art. 4 della L.R. del 2/07/87 n. 36;

- **CONSIDERATO:**
Che la proposta in oggetto non deve essere sottoposta ad istruttoria pubblica, ai sensi della D.C. n. 41 del 27/03/97 non interessando le aree in questione una parte del territorio da considerarsi "rilevante";

- Tutto ciò **PREMESSO VISTO e CONSIDERATO:**

- **RICHIAMATO:**

- Il parere del settore urbanistica espresso in data 16/09/97;
- Il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare per l'Urbanistica nella citata seduta del 17/09/97, verb. N. 19.

CONSIDERATO

1. Il richiamo all'art. 4 della L.R. n. 36/87, che è contenuto nella D.C. n. 218/77, è inaccettabile perché i presupposti indicati dalla L.R. non ricorrono per la Variante in argomento.

L'art. 4 infatti fa riferimento agli strumenti urbanistici attuativi mentre la Variante è incentrata sulla variazione di zonizzazione urbanistica del P.R.G. (artt. 8,10 – L. 1150/42).





2. La Variante è meritevole di approvazione regione in quanto è tesa a disciplinare il suolo in modo migliorativo in relazione all'attività ivi autorizzata; pertanto l'area indicata negli elaborati, già classificata zona "H" di P.R.G. , assume la qualificazione di zona F. INDUSTRIA, SOTTOZONA F1 Borgo Piave ed è disciplinata dalle prescrizioni contenute nelle vigenti N.T.A. del P.R.G. di Latina.
La norma di cui all'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G. prevede che per le due sottozone F1 e F2 qualsiasi costruzione è subordinata alla adozione di piani particolareggiati o di lottizzazione; è evidente che tale prescrizione garantisce il corretto inserimento dell'area con le vicine e omogenee previsioni vigenti;
3. Con attestazione prot. n. 5539/c e data di arrivo 08/08/89 i Periti Demaniali Incaricati hanno dichiarato che, tra gli altri, il foglio 113, il quale ricomprende il suolo in argomento, è di natura giuridica privato non gravato da usi civici; a margine della stessa attestazione è riportata la certificazione di terreno privato non gravato da Usi Civici rilasciata dall'Assessore agli Usi Civici della Regione Lazio.
4. Con foglio in data 24/09/98 il Sindaco di Latina certifica:
 - che i terreni interessati dalla variante non sono soggetti a vincoli di cui alla Legge n. 1497/39 e n. 431/85;
 - che i terreni interessati dalla Variante di che trattasi sono soggetti alle servitù militari relative all'elevazione massima delle costruzioni, come si evince nell'elaborato n. 5 della Variante in questione.
5. Con foglio in data 21/04/98 indirizzata al Comune di Latina, l'Aeronautica Militare ha esposto l'osservazione alla Variante in argomento articolandole su tre punti che si trascrivono di seguito:
 1. In esito a quanto comunicato con il foglio a riferimento, si comunica che questo Comando, avendo preso visione di quanto contenuto negli elaborati e nelle relazioni tecniche relativi alla variante in oggetto, ritiene necessario che sugli stessi venga chiaramente indicata l'altezza massima degli edifici che avranno ubicazione nella zona di cui trattasi.
 2. Si precisa, inoltre, che la prescrizione relativa all'elevazione massima delle costruzioni localizzate nella prefata area dovrà essere tale da non creare alcuna conflittualità con le servitù militari esistenti e note a codesta Amministrazione.
 3. In attesa di un cortese cenno di riscontro, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti a riguardo.

Con D.C. n. 67 del 27/07/98 il Consiglio Comunale ha preso atto che nei termini previsti dalla legge non risultano pervenute opposizioni ed osservazioni/avverso la variante e altresì deciso:





- di prendere atto dell'osservazione presentata fuori termine dell'Aeronautica Militare circa il rispetto del vincolo di cui alla Legge 898/76, del D.P.R. 780/79, del D.I. 24/05/80 e dalla Legge 104/90, per quanto concerne all'elevazione massima delle costruzioni da non creare alcuna conflittualità con le servitù militari esistenti, è da accogliere senza condizioni.


Questa Sezione esprime parere concorde a quello espresso dal C.C. con la citata delibera n. 67/98; per altri termini l'accoglimento dell'osservazione ha prevalente valore di attento richiamo all'osservanza della servitù militare rivolto agli operatori privati e pubblici nell'area, ma, di fatto, quanto ivi asserito non costituisce materia di variazione urbanistica al testo adottato dal C.C. di Latina.

6. In riferimento all'assenza di vincoli dichiarata dal Comune e verificata da questo Settore, si attesta che il vigente PTP n. 10 Latina non presenta elementi ostativi alla variazione urbanistica in argomento.
7. E' necessario che il Comune richieda il parere della competente ASL, ai sensi della L.R. 6/06/1980, n. 52, art. 1, comma 2, punto 4 il quale, in sintesi prevede che la funzioni in materia di igiene e sanità pubblica siano esercitate dalle unità sanitarie locali anche per l'esame dei Piani Regolatori Generali e degli strumenti urbanistici.

L'Ufficio 5° ha ritenuto di dover effettuare il proseguimento dell'istruttoria già conclusa, ma non ancora discussa in sede di C.T.C.R., al fine di approfondirne alcuni aspetti.

A seguito del servizio esterno presso il Comune di Latina il funzionario regionale ha reperito la seguente documentazione :

- Verbale C.U., parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione per impianto di centrale di betonaggio, 13.03.1990
-
- Autorizzazione di validità quinquennale con Atto d'obbligo a smantellare gli impianti a fine periodo, 14.06.1990
-
- Verbale C.U., parere favorevole per proroga autorizzazione, 31.03.1995
-
- Verbale C.U., parere favorevole a impianto di frantumazione e nobilitazione dei residui delle demolizioni edilizie, 12.04.1996
-
- Delib. Cons. n. 89, Autorizzazione temporanea, Delib. Cons. n. 89 24.05.1996
-
- autorizzazione di validità quinquennale n. 9658 del 08.10.1996.
-





La suddetta documentazione, peraltro non completa, è stata richiesta al fine di ricostruire la vicenda e le motivazioni che hanno portato il Comune a chiedere variante per tale area da zona H, agricola, a zona F, industriale.

Dal verbale della C.U. del 13.03.90 emerge che inizialmente la richiesta di autorizzazione per l'impianto di una stazione di betonaggio fu effettuata ai sensi dell'art. 7 delle N.T.A. del P.R.G.. L'articolo in realtà riguarda le zone E, relative alle aree da destinarsi alle attrezzature di servizio, tra l'altro specificamente elencate nell'articolo stesso, e non le zone H, agricole, o F, industriali. Non si riscontra dunque aderenza tra il tipo di attività della richiesta e le norme citate.

L'Autorizzazione fu rilasciata con le seguenti prescrizioni : "esecuzione di barriere vegetali con alberature di prima grandezza e sempreverdi su una fascia perimetrale non inferiore a mt. 15 con non meno di quattro filari di alberi di alto fusto. Al fine di ridurre i rischi di polluzione di trasferimento di particelle solide per via aerea e per ridurre l'inquinamento acustico, gli impianti devono essere protetti da una fascia di rispetto dai confini di mt. 20 e ciò proprio per salvaguardare l'ambiente circostante e gli specifici interessi e diritti dei proprietari confinanti" "Inoltre l'autorizzazione deve essere provvisoria e temporanea per un periodo massimo di anni cinque e la stessa può essere revocata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento ove mai non siano rispettate le prescrizioni che le leggi e l'Amministrazione prevedono, senza che la parte inadempiente possa avanzare alcuna rivalsa di risarcimento danni e fatti salvi altresì i diritti di terzi".

In seguito c'è stato però un aggiornamento, infatti la delibera consiliare n. 89 del 24.05.96, nel rinnovare l'autorizzazione, specifica che: "l'intervento proposto nel suo complesso concretizza caratteristiche insediative che non trovano riscontro nella normativa edilizia esistente, non ravvisandosi l'automatica applicabilità dell'art. 7 delle N.T.A. del P.R.G., così come modificato dall'atto pubblico (Del. Cons.) n. 203 del 19.12.94, né di quant'altro evincibile dalla normativa urbanistica in vigore". Per la suddetta autorizzazione si sono rinnovate, però, le prescrizioni precedenti, in particolare alle relazioni ambientali dell'insediamento e al mutamento d'uso del territorio, e la temporaneità del provvedimento stesso. L'autorizzazione, tra l'altro, impone la sottoscrizione di un atto d'obbligo con cui i soggetti autorizzati si impegnano a realizzare gli impianti secondo le indicazioni espresse dalla C.U. e allo smantellamento degli stessi restituendo le aree occupate nel pristino stato, entro il termine di cinque anni.

Nel 1996 venne rinnovata l'autorizzazione per la centrale di betonaggio e contemporaneamente autorizzata l'installazione di centro di ricezione, cernita, trattamento e nobilitazione di scarti, detriti e rifiuti provenienti da demolizioni edili, connesso all'impianto di produzione di calcestruzzo, alle stesse condizioni dell'impianto già esistente.

La visita sul luogo, effettuata da funzionario dall' Ufficio 5° , ha rilevato, oltre alla presenza dei detriti edili oggetto del riciclo e dell'impianto di betonaggio autorizzato, alcune aree coperte da tettoie per il rimessaggio degli automezzi ed un piccolo edificio adibito ad ufficio. I suddetti edifici sono poi risultati oggetto di sanatoria, come riscontrato dal tecnico comunale sollecitato da questo ufficio ad effettuare indagine a tale proposito.





Dagli ulteriori approfondimenti presso l'ufficio ambiente del Comune di Latina, il funzionario regionale ha rilevato che l'area in oggetto è interessata ad un ulteriore sviluppo delle attività ivi insistenti. Infatti una richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 27/98 per attività di recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motori e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti, è stata presentata a nome della stessa ditta Enzo Petrianni S.r.l. e nella stessa area interessata alla variante di cui alla Del. Cons. n. 218/97.

Per la valutazione del progetto presentato è stata convocata una Conferenza Istruttoria ex art. 15 L.R. 27/98 per il 21/10/99 presso il Servizio Ambiente del Comune di Latina. Sebbene il Settore sia nell'elenco degli uffici da convocare, non risulta pervenuto alcun invito a partecipare alla suddetta conferenza per il relativo parere urbanistico.

Si fa rilevare che il progetto suddetto è posizionato nella zona H oggetto della variante. Pertanto l'approvazione dello stesso è condizionata dall'approvazione della variante.

Gli approfondimenti e le ulteriori indagini su menzionati sono stati effettuati per le perplessità inerenti al fatto che la richiesta di variante non ha riconsiderato la questione degli insediamenti industriali nel suo complesso, coinvolgendo l'intero territorio comunale o una parte di esso, ma esclusivamente le superfici relative alla proprietà di un unico soggetto. E' altresì vero che le attività che da 16 anni si svolgono nella zona in oggetto sono rilevanti dal punto di vista occupazionale e di utilità sociale, vista la questione di non relativa importanza inerente la problematica del riciclaggio.

Pertanto il Comune, anche al fine di adeguare le attività esistenti, autorizzate più volte nel corso dei 16 anni trascorsi ed ormai consolidate, ad una destinazione di zona più consona, ha ritenuto appropriato recepire la richiesta di effettuare variante, per l'area in oggetto, da zona H, agricola, a zona F, industriale, tenendo conto che la zona interessata è adiacente ad una più vasta zona F già prevista dal P.R.G. e attualmente sede di numerosi impianti.

Tutto ciò premesso e considerato il Comitato Tecnico Consultivo Regionale è del

PARERE

Che la variante al P.R.G. di Latina adottata con delibera consiliare n. 218 del 05/11/97 sia meritevole di approvazione regionale ai sensi della Legge 17/08/42, n. 1150, subordinatamente al parere favorevole della competente ASL di Latina di cui sopra.

Il Segretario del C.T.C.R.
(arch. Valter Michisanti)



Il Presidente del C.T.C.R.
(Assessore S. Bonadonna)